

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di MessinaU.O.B. 3 – Area III - Ufficio IV
Ufficio Graduatorie - G.A.E. e GPS**LA DIRIGENTE**

- VISTO** il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter;
- VISTA** l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- VISTO** l’art. 3 comma 2 della citata Ordinanza il quale dispone che le GPS distinte in prima e seconda fascia sono costituite dagli aspiranti che avendone titolo presentano la relativa istanza;
- VISTO** il proprio atto prot. n. 12518 del 12.08.2020 e successiva rettifica con il quale si è proceduto ad individuare la scuole polo per la valutazione delle domande della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- CONSIDERATO** che la valutazione delle domande per la scuola infanzia, primaria e sostegno di ogni ordine e grado è stata svolta dall’ambito territoriale;
- VISTO** il proprio decreto di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Provincia di Messina prot. n. 1347 del 01.09.2020 ed i successivi decreti di rettifica prot. n. 15529 del 16.09.2020 e n. 15849 del 19.09.2020;
- VISTO** l’art. 8, commi 7 e 9, in cui si prevede che *“l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”*;
- VISTE** le risultanze del controllo effettuato dalle Istituzioni Scolastiche di prima nomina ai sensi della



Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

suddetta normativa;

VISTI i decreti di questo Ufficio con i quali si è proceduto all'esclusione dalle graduatorie degli aspiranti privi di titolo di accesso ed alla rettifica/convalida dei punteggi attribuiti, a seguito della comunicazione dell'esito delle verifiche effettuate dalle scuole di prima nomina, che si intendono integralmente richiamati;

VISTI i decreti di questo Ufficio di esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che si intendono integralmente richiamati;

VISTO il DM n. 51/2021 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'O.M. 10 luglio 2020, n. 60;

ESAMINATE le istanze presentate dai docenti aventi titolo e pervenute entro i termini di cui al DM 51/2021 sopracitato;

VISTO il decreto prot. n. 20255 del 9.08.2021, con cui quest'ufficio ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia dei candidati in possesso di titoli di specializzazione sul sostegno o di abilitazione conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 comma 4 O.M. 60/2020, gli aspiranti sono immessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie;

RICHIAMATO l'art. 10 *bis* della L. 241/90, a norma del quale la previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non è dovuta nell'ambito delle procedure concorsuali;

D E C R E T A

ART.1 Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate in data odierna sul sito di quest'Ufficio (<https://www.me.usr.sicilia.it>) le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Messina – posto comune e sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo ed i relativi elenchi aggiuntivi valevoli per l'a.s. 2021/2022, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

ART.2 Ai sensi del citato art. 6 comma 4 OM 60/2020 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo, si precisa che l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l'esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.

ART. 3 Ai sensi dell'art. 8 commi 7, 8 e 9, l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuate, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.

Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.

In applicazione delle vigenti norme sull'Amministrazione Digitale, il presente provvedimento ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale di questo Ufficio. La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della citata O.M. 60/2020, può essere esperito ricorso al competente TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La Dirigente
Ornella Riccio

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI
ALL'USR SICILIA – DIREZIONE GENERALE – PALERMO
AGLI AA.TT.PP. DELLA REPUBBLICA – LORO SEDI
ALLE OO. SS. PROVINCIALI – COMPARTO SCUOLA – LORO SEDI
AL SITO ISTITUZIONALE



Firmato digitalmente da
RICCIO ORNELLA
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

OR/VB

Il responsabile del procedimento: Marilena Serranò - Tel. 090698214

Responsabile dell'istruttoria: Valentino Barbera - Tel. 0906982

